

Oggetto: Fallimento ARGON PLUS SRL – N. 296/04

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di non proporre ricorso ai sensi dell'art. 101 R.D. n. 267/1942, avverso decreto del Giudice Delegato, inerente ammissione allo stato passivo della società ARGON PLUS SRL in fallimento;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di autorizzare il Sindaco a non proporre ricorso ai sensi dell'art. 101 R.D. n. 267/1942, avverso decreto del Giudice Delegato, inerente ammissione allo stato passivo della società ARGON PLUS SRL in fallimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

In seguito alle operazioni di accertamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Sesto San Giovanni, nell'anno 2004 emetteva, nei confronti della Società ARGON PLUS SRL i seguenti avvisi di accertamento d'ufficio:

in data 13.09.2004	avviso n. 586	per annualità 2001
in data 13.09.2004	avviso n. 587	per annualità 2002

per un ammontare complessivamente dovuto pari ad € 1.895,0219.

La notifica degli atti in questione non sortiva esito positivo poiché la Società destinataria degli stessi era stata dichiarata fallita con sentenza n. 296 del 27.04.2004; sentenza della quale non era pervenuta all'Ufficio, da parte del Curatore Fallimentare, la comunicazione prescritta dall'art. 92 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Essendosi tenuta peraltro, in data 24.09.2004 l'adunanza dei creditori, il Giudice Delegato aveva già adottato il decreto con cui lo stato passivo relativo alla procedura in questione era stato reso esecutivo.

Attualmente il Comune potrebbe quindi insinuare il proprio credito attraverso dichiarazione tardiva da presentare in forma di ricorso al Giudice Delegato.

Procedura, quest'ultima onerosa in considerazione della necessaria assistenza tecnica.

Si evidenzia, tuttavia, come, non essendo il ritardo imputabile al Comune ma alla non ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 92 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 che prevede la comunicazione delle disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del Curatore, potrebbero ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 101 comma 4 del R.D. n. 267/1942 che prevede che "il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile".

Al fine di valutare tuttavia l'opportunità della dichiarazione tardiva di cui all'art. 92 R.D. n. 267/1942 l'Ufficio procedeva a richiedere al Curatore la capienza della massa attiva fallimentare.

Nella stessa data il Curatore provvedeva all'evasione della richiesta citata, comunicando al Comune di Sesto San Giovanni che "allo stato attuale la procedura non ha attivo e non prevede di realizzarne".

In considerazione di quanto sin qui esposto, considerata l'assenza di massa attiva, si richiede autorizzazione a non proporre ricorso ai sensi dell'art. 101 R.D. n. 267/1942, avverso decreto del Giudice Delegato, inerente ammissione allo stato passivo della società ARGON PLUS SRL in fallimento.

IL FUNZIONARIO
dr. O. Venezia

Sesto San Giovanni, 21.10.04